CAMERA DEI DEPUTATI N. 4053-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DEL BO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 luglio 1962 (*Stampato n. 732*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(JERVOLINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° agosto 1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini, firmata a Bruxelles il 10 ottobre 1957

Presentata alla Presidenza il 10 ottobre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il presente disegno di legge si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la convenzione internazionale sui passeggeri clandestini firmata a Bruxelles il 10 ottobre 1957.

La convenzione dopo aver definito, opportunamente, cosa si intenda per « passeggero clandestino », « porto di imbarco », « porto di sbarco » e « autorità competente » prevede congrue soluzioni per le varie situazioni che, nel passato, spesso hanno sollevato notevoli incidenti diplomatici.

La vostra Commissione ha già approvato il disegno di legge che sottopone al vostro esame.

DEL BO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini firmata a Bruxelles il 10 ottobre 1957.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 8 della Convenzione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.